

DELIBERAZIONE 15 SETTEMBRE 2016  
500/2016/R/GAS

**INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI A COPERTURA DEI COSTI OPERATIVI RELATIVI AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS, PER LE LOCALITÀ CON SCADENZA DELL’AFFIDAMENTO SUCCESSIVA ALLA GARA D’AMBITO. MODIFICHE ALLA RTDG**

**L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 15 settembre 2016

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 19 gennaio 2011, recante “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale”;
- il documento per la consultazione 2 agosto 2012, 341/2012/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 341/2012/R/GAS);
- il documento per la consultazione 13 febbraio 2014, 53/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG

2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);

- i chiarimenti dell’Autorità relativi all’applicazione della RTDG del 13 marzo 2015 (di seguito: chiarimenti 13 marzo 2015).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- sulla base di quanto stabilito dall’articolo 28, comma 1, della RTDG, la tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione del gas è composta, in ciascun anno  $t$ , tra le altre, dalle seguenti componenti:
  - $t(dis)_{t,d,r}^{ope}$ , espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione fornito nelle località a regime nell’anno  $t$ , che risultano gestite sulla base delle vecchie concessioni comunali o sovracomunali; tale componente è differenziata in base alla densità  $d$  e alla classe dimensionale  $r$ , relativa al perimetro servito da ciascuna impresa distributrice nell’anno  $t-1$ , come individuato sulla base della configurazione comunicata in sede di raccolta dati;
  - $t(dis)_{t,d,g}^{ope}$ , espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione fornito nelle località a regime nell’anno  $t$ , che risultano gestite sulla base di gestioni d’ambito; tale componente è differenziata in base alla densità  $d$ , relativa al perimetro servito in gestione d’ambito nell’anno  $t-1$ , come individuato sulla base della configurazione comunicata in sede di raccolta dati e all’ambito di concessione  $g$ ;
- come indicato nella parte di motivazione della deliberazione 367/2014/R/GAS, nel caso di località con scadenza dell’affidamento successiva alla gara (di seguito anche enclave), nell’anno in cui è avviata la gestione d’ambito si applicano gli stessi corrispettivi unitari  $t(dis)_{t,d,g}^{ope}$  previsti per le località soggette a gestione d’ambito sin dalla data di consegna degli impianti, come individuata nel contratto di servizio;
- nella parte di motivazione della medesima deliberazione si prevede che, in relazione all’esigenza di rendere coerenti i perimetri considerati ai fini delle determinazioni relative alle gestioni comunali con quelli delle gestioni d’ambito, la densità rilevante per l’individuazione del corrispettivo unitario  $t(dis)_{t,d,r}^{ope}$  sia individuata sulla base della configurazione comunicata in sede di raccolta dati, escludendo le località nelle quali è stata avviata nel corso dell’anno  $t-1$  la gestione del servizio per ambito;
- sono pervenute richieste di chiarimento in relazione all’applicazione delle componenti tariffarie a copertura dei costi operativi per le enclave, anche successivamente alla pubblicazione dei chiarimenti 13 marzo 2015;

- in particolare, non risulta chiara l'interpretazione di quanto indicato nel chiarimento 13 marzo 2015, secondo cui "nel caso di località con scadenza dell'affidamento successiva alla gara, nell'anno in cui è avviata la gestione d'ambito si applichino gli stessi corrispettivi unitari previsti per le località soggette a gestione d'ambito sin dalla data di consegna degli impianti, come individuata nel contratto di servizio", non essendo chiaro se "l'anno in cui è avviata la gestione d'ambito" si riferisca al momento in cui le località diverse dalle *enclave* avviano la gestione d'ambito oppure al momento in cui le *enclave* avviano la gestione d'ambito;
- sono pervenute richieste di chiarimento in relazione alle modalità di determinazione della densità rilevante ai fini dell'individuazione del corrispettivo unitario  $t(dis)_{i,d,r}^{ope}$  non risultando chiaro come dovessero essere considerate le *enclave*.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- i principi e le motivazioni alla base delle scelte regolatorie in materia di corrispettivi a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione del gas con riferimento alle *enclave* sono stati illustrati nel documento per la consultazione 341/2012/R/gas;
- in particolare, in tale documento è stato evidenziato che "*La presenza di enclave con soggetti concessionari diversi dal soggetto aggiudicatario della gara d'ambito bandita secondo le nuove regole può produrre extra-costi nella gestione del servizio ovvero tardare i processi di razionalizzazione e di integrazione intra-ambito.*";
- nel medesimo documento, in relazione alle misure per l'uscita anticipata dai contratti di concessione in essere con scadenza posteriore a quella delle gare, è stato riportato che "*Le soluzioni possibili potrebbero far leva sui differenziali dei costi riconosciuti a copertura dei costi operativi riflessi nelle tariffe di riferimento fissate nel terzo periodo di riconoscimento. Tali soluzioni vanno coniugate con le scelte operate per la fissazione dei corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi.*";
- nel documento, infine, si è data evidenza del fatto che le soluzioni avrebbero dovuto garantire la neutralità rispetto al processo di svolgimento delle gare ed evitare distorsioni nelle scelte delle imprese ovvero evitare incentivi a ritardare lo svolgimento delle gare.

### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- in coerenza con i principi che hanno guidato il processo di definizione delle tariffe per le gestioni d'ambito, fornire un'interpretazione autentica e norme chiarificatrici dei contenuti della RTDG nei punti che riguardano i corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione del gas nelle enclave;
- prevedere, in particolare, che sia precisato che alle enclave si applichi il corrispettivo unitario  $t(dis)_{i,d,g}^{ope}$  e che tale precisazione consenta anche di risolvere i dubbi sulle modalità di determinazione del livello della densità;
- al fine di eliminare possibili incentivi alla prosecuzione della gestione su base comunale e sovracomunale e possibili distorsioni nei meccanismi di gara per l'assegnazione del servizio per ambito, prevedere che l'applicazione del corrispettivo unitario  $t(dis)_{i,d,g}^{ope}$  trovi una limitazione nel caso di applicazione alle enclave e in particolare che il corrispettivo unitario riconosciuto a copertura dei costi operativi, per tali località, non possa, fino alla data di effettivo passaggio a gestione per ambito di tali località, risultare superiore al corrispettivo  $t(dis)_{i,d,r}^{ope}$  che si applicherebbe qualora le località venissero considerate come appartenenti al perimetro a gestione comunale e sovracomunale

### **DELIBERA**

1. ad interpretazione autentica, di inserire, dopo il comma 28.1 della RTDG, il seguente comma:  
"28.2 Il corrispettivo unitario  $t(dis)_{i,d,g}^{ope}$ , a copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione del gas, per le località con scadenza dell'affidamento successiva alla gara d'ambito non può risultare superiore al corrispettivo  $t(dis)_{i,d,r}^{ope}$  che si applicherebbe qualora le località venissero considerate come appartenenti al perimetro a gestione comunale e sovracomunale. Tale disposizione trova applicazione fino alla data di effettivo passaggio a gestione per ambito di tali località.";
2. di pubblicare il presente provvedimento e la versione aggiornata della RTDG sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

15 settembre 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*